



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta pubblica del 20 agosto 2012

Deliberazione n. 152

Oggetto: Avvio lavori. Dibattito sulla proposta iscritta al punto 15) dell'O.D. G. avente per oggetto: *Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 della somma di € 96.221,46 oltre IVA, da pagare all'Impresa Oliva srl con sede in Milazzo (ME) per "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto Polifunzionale Sportivo nel Comune di Patti in località Case Nuove Russo". Mancanza numero legale. Rinvio di un'ora. Rinvio di 24 ore.*

L'anno Duemiladodici, il giorno venti del mese di agosto nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco		X
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BARTOLOTTA Antonino		X
4) BIVONA Enrico	X	
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
6) BRANCA Massimiliano	X	
7) BRIUGLIA Piero	X	
8) CALA' Antonino	X	
9) CALABRO' Antonino		X
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo	X	
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone	X	
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino	X	
35) PELLEGRINO Agostino		X
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

11	12
----	----

Totale n.

26	19
----	----

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio S.V. FIORE

Per il Segretario Generale S.V. ANTONARCA TELPODO

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

Servizio Affari del Consiglio Provinciale

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott. ssa Anna Maria TRIPODO

E' presente il Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare, Arch. Vincenzo Gitto

Il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio Fiore, dopo aver accertato la sussistenza del numero legale, alle ore 11.26, dichiara la seduta valida e aperta.

Ringrazia il Cons. M. Branca che rinuncia alla trattazione del suo intervento ai sensi dell'art. 23 Reg. Cons., che comunque sarà trattato nella prossima seduta.

Nomina scrutatori della seduta i Conss. E.S. Testagrossa, G. Princiotta Cariddi e M. Palermo.

Informa che il Cons. V. Calabrò è assente dai lavori del Consiglio per motivi di famiglia.

Entrano in Aula i Conss. B. Gugliotta, R. Sidoti, R. Gulotta, A. Pellegrino - Presenti n. 30.

Si allontana dall'Aula il Cons. F. Italiano - Presenti n. 29.

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori succitati, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91 il prelievo della proposta di deliberazione iscritta al punto 15) dell'O.d.G. odierno avente per oggetto: *Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 della somma di € 96.221,46 oltre IVA, da pagare all'Impresa Oliva srl con sede in Milazzo (ME) per "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto Polifunzionale Sportivo nel Comune di Patti in località Case Nuove Russo".*

La votazione registra il seguente esito:

Consiglieri presenti:	29
Consiglieri votanti:	28
Favorevoli:	28
Astenuti:	1 (A. Calà)

Il Consiglio approva.

Il Presidente Fiore dà lettura della proposta in esame comprensiva dei pareri

espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Comunica che il termine ultimo per il pagamento del debito è fissata per il 25 agosto p.v.

Dà, quindi, la parola all'Arch. Gitto per relazionare sulla delibera.

Il Dirigente Arch. V. Gitto dà lettura della relazione che di seguito si trascrive:

OGGETTO: Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto polifunzionale sportivo nel Comune di Patti - Verbale di accordo bonario .

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

E P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE

In riscontro alla nota di pari oggetto prot. n. 366/Cons. dell'8 agosto 2012, con cui lo scrivente è invitato ad integrare la proposta deliberativa inserita al punto 15 dell'O.d.G. del Consiglio del 20 agosto 2012 con una relazione, così come previsto dal D. Lgs. 267/2000, si precisa quanto segue.

L'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 sancisce che: "*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2 gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) ... ; b) ... ; c) ... ; d) ... ; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*"

Nella fattispecie in questione, analizzando le voci sottoposte a riserva da parte della ditta OLIVA S.r.l. si rappresenta che per quanto concerne le spese generali improduttive tale riconoscimento è dovuto dal momento che trattandosi di appalto di mera esecuzione (e dunque privo di oneri progettuali a carico delle imprese appaltatrici) la responsabilità degli impedimenti esecutivi correlati alle carenze progettuali è ascrivibile alla Stazione Appaltante. Sussiste pertanto una responsabilità dell'Amministrazione committente sotto il profilo della violazione dell'obbligo di cooperazione fin dalla fase della progettazione dell'appalto, non avendo la stessa provveduto, nel rispetto degli impegni contrattuali, a consegnare una progettazione che potesse dirsi effettivamente esecutiva rispetto al sito interessato dall'esecuzione dei lavori.

Invero, le circostanze che hanno determinato il protrarsi dei tempi di esecuzione dell'appalto, con riferimento alle lavorazioni, sono imputabili a responsabilità dell'Ente appaltante, con conseguente obbligo per quest'ultimo di risarcire il danno da ridotta produzione patito dall'appaltatore, in ragione dell'anomalo andamento così determinato. A tale riguardo, la giurisprudenza ha infatti riconosciuto che "*l'anomalo andamento dei lavori determina per l'appaltatore maggiori ed imprevedibili oneri; originati dalla ridotta produzione che per tale motivo si viene a cagionare, con il conseguente effetto sulla tempistica dell'appalto e sul concretizzarsi di una protrazione del termine di ultimazione stesso*" (Lodo 11.1.2002, in AGOP, 2002, 128); la ditta appaltatrice, pertanto, ha diritto ad aver riconosciuto il risarcimento dei danni ed i maggiori oneri derivanti da sottoproduzione conseguenti alle anomalie nella durata dei lavori nonché nell'andamento degli stessi.

Ai fini della quantificazione del danno in esame, deve rilevarsi che le spese generali costituiscono, in concreto, oneri indiretti di gestione che l'impresa affronta per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel suo complesso, al fine di tenere in vita l'organizzazione e la struttura del cantiere, oneri che l'appaltatore normalmente recupera attraverso la produzione prevista dal contratto e con i tempi del contratto. In tal senso le spese generali sono da ritenersi commisurate al tempo contrattuale di esecuzione dei lavori, per cui ad ogni giorno del tempo utile corrisponde un'aliquota fissa di spese generali che l'appaltatore sostiene. Ne consegue che, nel caso di anomalo andamento per fatto del committente, l'appaltatore ha diritto di percepire le maggiori spese generali dallo stesso sostenute, e che non potranno essere recuperate attraverso la normale produzione del cantiere; deve altresì considerarsi che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a), del D.M. 145/2000, in caso di sospensione illegittima si ammette il risarcimento delle spese generali "determinate nella misura pari alla meta della percentuale minima prevista dall'art. 34, comma 2, lett. c) del regolamento".

Inoltre, premesso che l'art. 25, comma 2, lett. b), del D.M. 145/2000 ammette la risarcibilità, in caso di sospensione illegittima, della "lesione dell'utile ... coincidente con la ritardata percezione dell'utile", risulta riconoscibile all'impresa il mancato utile in misura forfettaria per il periodo di riferimento. Il mancato

utile, in relazione alle riserve in argomento, trova pertanto accoglimento solo come lesione coincidente con la ritardata percezione dell'utile.

Quanto agli oneri connessi al maggior vincolo delle garanzie relative alla fase esecutiva dell'appalto, si può condividere quanto richiesto nelle riserve dalla ditta OLIVA S.r.l. in quanto, a causa dell'anomalo andamento dei lavori, la stessa non ha potuto svincolare le relative polizze di garanzia fino all'approvazione dello stato finale e di collaudo, pertanto è da riconoscere tale voce di danno.

Quanto alle voci relative ai maggiori oneri per ritardato impiego dell'utile, come già rilevato innanzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lett. b), del D.M. 145/2000, si ammette la risarcibilità, in caso di sospensione illegittima, della "lesione dell'utile ... coincidente con la ritardata percezione dell'utile" si ritiene congruo riconoscere una percentuale sull'utile presunto (10%) calcolato sui lavori oggetto di anomalo andamento.

Per quanto concerne la rivalutazione monetaria, nel caso di debito di valore, la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è quindi rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta al momento della liquidazione. In tal caso devono pertanto essere corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura del saggio legale sulla somma via via rivalutata, da calcolarsi a far data dal momento di insorgenza del fatto dannoso fino al soddisfo, e ciò sulla scorta di quanto indicato dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995. Nel caso di debito di valuta, invece, la somma riconosciuta non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflativo della moneta. Pertanto la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, ma è subordinata alla dimostrazione del maggior danno subito dal creditore, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il tutto, peraltro, già quantificato nella relazione d'ufficio.

In considerazione di quanto determinato dal competente ufficio dell'Ente ed in relazione alle singole voci poste sotto riserva da parte della ditta OLIVA s.r.l., si è del parere che il componimento bonario allegato alla proposta deliberativa del Consiglio, che ricalca quanto già autorizzato con delibera della Giunta provinciale n. 90 del 3 agosto 2011 con cui il dirigente competente viene autorizzato alla sottoscrizione dello stesso, garantisce l'Ente da possibili, probabili maggiori costi in caso di un eventuale contenzioso con la Ditta esecutrice dei lavori.

Avendo riscontrato quanto richiesto, con la presente si porgono distinti saluti.

F.to l'Arch. Vincenzo Gitto

Il Consigliere Maurizio Palermo chiede un chiarimento in merito alla differenza tra la cifra richiesta inizialmente dalla ditta e la cifra oggetto della transazione.

L'Arch. Gitto precisa che ha qualche dubbio in merito al pagamento o meno dell'IVA, nel senso che non è chiaro se sia dovuta o meno. La cifra determinata in delibera si intende oltre IVA di legge. L'importo richiesto dalla Ditta Oliva ammonta a €303.348,58, la cifra determinata dall'Ufficio che ha predisposto la delibera ammonta a € 96.221,46 e in delibera è stato precisato che la cifra si intende oltre IVA di legge.

Il Consigliere Agostino Pellegrino ritiene che il metodo attribuito alla delibera "è superficiale" in quanto a 5 giorni dalla scadenza del debito stesso ci sono ancora alcuni punti da chiarire; fermo restando la buona fede per porre fine all'iter procedurale, considerato che si tratta di una "transazione in bonis". Continua affermando che, nonostante l'apporto del Dirigente proponente, sull'atto non è chiaro se l'IVA di legge sia dovuta o meno. Ritiene che la proposta, essendo corredata dai pareri di regolarità tecnica, contabile e dei Revisori dei Conti, dovrebbe essere priva di ogni dubbio in quanto gli stessi sono propedeutici alla proposta.

Desidera capire da cosa si è originato il debito, anche perchè il pagamento dello stesso costituisce un atto delicato per il Consiglio in quanto non c'è contenzioso e quindi in

questa fase il Consiglio agisce da "tribunale".

Conclude affermando che occorre avere le idee chiare prima di votare l'atto.

Il Presidente Fiore dà quindi lettura del parere espresso dai Revisori dei Conti.

Il Consigliere Agostino Pellegrino ritiene che si stia discutendo del nulla in quanto se i pareri sono propedeutici alla proposta e l'importo è fissato per 96.221,46 + Iva, non comprende perchè si vuole continuare a discutere.

I Revisori dei Conti, a suo giudizio, si sono presi il vizio di esprimere i pareri in modo equivoco, ma è necessario che si sia chiari e non superficiali nell'esprimere i pareri. Dichiara di non essere soddisfatto sul parere espresso dai Revisori.

Il Presidente Fiore informa che si può formulare un emendamento alla proposta che chiarisca la questione dell'IVA.

Il Consigliere Francesco Rella afferma, dopo aver ascoltato la relazione dell'Arch. Gitto e aver visionato la delibera, che rimane perplesso su due aspetti: il primo riguarda l'IVA se dovuta o meno; nella delibera è precisato che l'importo da pagare è oltre IVA, quindi è dovuta. Ora, poichè il Dirigente non si è dichiarato certo sulla necessità di dover pagare l'IVA, crede che prima di esitarla, o si formula un emendamento o si chiede al Dirigente di approfondire la questione, per dare la possibilità ai Consiglieri di esprimere un voto senza riserve. Il secondo aspetto riguarda gli importi, nel senso che nel momento in cui si propone una transazione, la stessa ha una logica nel momento in cui si pensa di essere soccombenti. Il Dirigente afferma che l'ufficio riconosce che l'Amministrazione è parzialmente in difetto e dai conteggi riconosce l'importo di 96 mila euro circa.

Chiede un approfondimento sulla questione dell'IVA e un chiarimento relativamente agli importi della transazione.

Il Consigliere Roberto Gulotta condivide quanto finora affermato dai Consiglieri che lo hanno preceduto, ma, alla luce dei dubbi sollevati sulla proposta in esame, ritiene necessario ascoltare il Ragioniere Generale e i Revisori dei Conti, soprattutto per quanto riguarda le somme dovute, per chiarire se l'IVA sia dovuta o meno.

Il Consigliere Antonino Summa chiede il prospetto analitico dei costi. A suo avviso sorge il dubbio sulla transazione che da 303 mila euro è stata ridotta a 96 mila euro.

L'Arch. Gitto precisa che è stata redatta una perizia di variante suppletiva in quanto c'è stato un parere preventivo dei VVFF che imponeva l'installazione di un impianto di rilevazione di incendi che non era stato predisposto all'interno del Palazzetto nel quale la Ditta Oliva stava effettuando i lavori; inoltre occorre predisporre l'attacco alla rete fognaria comunale e un innesto dell'ingresso nel Palazzetto. Quindi sono stati

effettuati una serie di lavori extra che hanno ritardato i lavori da parte della Ditta Oliva che è rimasta inoperosa per circa 11 mesi. Il ritardo è stato determinato dalla mancanza di copertura finanziaria dal quale è scaturito il blocco dei lavori.

Il Consigliere Maurizio Palermo chiede al Dirigente di sapere se i lavori sono stati effettuati dalla stessa ditta Oliva, compresi i lavori della variante. Chiede quindi ulteriori spiegazioni.

L'Arch. Gitto risponde che l'importo della delibera si riferisce al periodo di fermo della Ditta. Se ci fosse stata la copertura finanziaria non si sarebbe creato il problema del fermo per tanti mesi.

Il Presidente Fiore precisa che l'Arch ha fatto delle precisazioni e infatti nella delibera e nella relazione è specificato che ci sono delle carenze progettuali riconducibili all'Amministrazione

Il Consigliere Francesco Rella ritiene che sia necessario approfondire la delibera in merito a tutti gli aspetti sollevati dai Consiglieri intervenuti.

Il Presidente Fiore chiede di sapere se la transazione approvata dalla Giunta, prevede o meno la somma dell'IVA

Il Consigliere Francesco Rella continua affermando che se viene sottoscritta una transazione fra l'ente e la ditta per un importo complessivo di una certa cifra, nel momento in cui si fa un riconoscimento e se si aggiunge o si toglie l'IVA si deve specificare. Chiede la verifica della corrispondenza degli importi. Chiede, altresì, che venga accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento per l'ente che è il presupposto cardine per dare l'ok ad una transazione. Chiede maggiore chiarezza circa la congruità dell'importo che si andrà a riconoscere, con una cifra che non vada a riconoscere il 100% del danno, ma se questo non viene accertato diventa un problema. Chiede quindi che il Consiglio voti la sospensione del punto e successivamente il rinvio dei lavori a domani o a mercoledì per dare la possibilità agli uffici di approfondire la questione e nella prossima seduta convocare il Ragioniere Generale e i Revisori dei Conti. Quando le delibere possono essere votate "de plano" si può fare a meno dei Revisori dei Conti, nel momento in cui richiedono una particolare attenzione crede che sia opportuna la presenza di tutti i soggetti che vengono pagati dall'ente.

Si allontanano dall'aula i Conss. P. Briuglia, S. Coppolino, A. Passaniti, A. Previti, M. Vicari, B.I. Bonfiglio, G. Galluzzo, S. Magistri, E.S. Testagrossa, M. Branca, M. De Domenico – Presenti n°22

Il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori Conss. Testagrossa,

Pellegrino e Princiotta, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, la sospensione della trattazione della proposta di delibera iscritta al punto 15) dell'O.d.G.

La votazione registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti n° 22

Essendo venuto meno il numero legale, **il Presidente** rinvia i lavori di un'ora ai sensi della normativa vigente.

Sono le ore 12,25

Alle ore 13.26 riprendono i lavori.

Sono presenti i Conss. Fiore, Summa, La Rosa, Grioli e Sidoti.

Il Presidente del Consiglio constatata l'ulteriore mancanza del numero legale rinvia la seduta a domani martedì 21 agosto alle ore 11.00.

Sono le ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore Vittorio FIORE

Il Consigliere anziano

F.to dott. Santi Vincenzo LA ROSA

Il Segretario Generale

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

09 SET. 2012

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni
o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.


Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì, **07 SET 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO